



# COMUNE DI SESTU

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Vigilanza

**RESPONSABILE:** Deiana Pierluigi

**ORDINANZA N.** 125

**in data** 08/09/2014

**OGGETTO:**

Temporanee modifiche alla circolazione stradale in alcune strade della località "San Gemiliano" per manifestazione civile - motoraduno - 12 e 13 settembre 2014

## Il Responsabile del Settore Vigilanza

Richiamata l'Ordinanza sindacale numero 20 del 26 agosto 2010, con la quale si regola la circolazione stradale intorno alla località San Gemiliano;

Vista la richiesta registrata al numero 11837 di protocollo generale in data 3 luglio 2014 dall'Associazione "Island Bikers" con sede legale in Sestu in Via dell'Artigianato 14, nella persona del Presidente pro tempore Ferru Andrea, per interdire temporaneamente al traffico e alla sosta ambo i lati di un tratto sterrato della Strada Comunale "San Gemiliano", all'altezza del campo di calcetto, per i giorni 12 e 13 settembre 2014, dalle ore 16,00 alle ore 04,00, al fine di consentire la sosta di alcuni motocicli e di tenere libere le vie di fuga per il pubblico durante la manifestazione "Music Biker Fest" in programma nei giorni sopra indicati nel terreno distinto in Catasto al Foglio 5 mappali 89-285, sito di fronte al campo di calcetto;

Considerato che per tale manifestazione si rende necessario, per il periodo sopra citato, accogliere la richiesta mediante interdizione temporanea della circolazione stradale e della sosta al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

### Ordina

in deroga all'Ordinanza Sindacale numero 20 del 26 agosto 2010, nei giorni venerdì 12 e sabato 13 settembre 2014, dalle ore 16,00 alle ore 04,00 e, comunque, fino al termine della manifestazione suesposta, la circolazione stradale in località San Gemiliano è regolamentata come segue:

- a) nella Strada Comunale di San Gemiliano, tratto sterrato compreso tra le intersezioni con la livelletta della strada di collegamento S.P. 9 Sestu-Ussana/S.S.131 e la strada vicinale che conduce alla caserma di Polizia Penitenziaria, lato campo calcetto, è istituito il divieto di transito e di sosta ambo i lati alle autovetture e agli autoveicoli (ad eccezione, quindi, dei motocicli e dei veicoli di cui all'art. 177 del Codice della Strada);
- b) nella Strada vicinale che conduce alla caserma di Polizia Penitenziaria, lato campo calcetto, e nella livelletta della strada di collegamento S.P.9 Sestu-Ussana/S.S.131 e strada vicinale che conduce alla caserma di Polizia Penitenziaria, è istituito il doppio senso di circolazione con divieto di sosta ambo i lati;

### Demanda

- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada la vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;
- al Presidente dell'Associazione "Island Bikers" di Sestu e al personale incaricato, in collaborazione con il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici è fatto obbligo di posizionare lungo il tratto interessato la relativa segnaletica stradale regolamentare e adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dalla Manifestazione, anche con l'utilizzo di movieri. Relativamente alla segnaletica verticale permanente, è fatto obbligo al personale dell'Associazione sopra richiamata di occultare quella contrastante e di ripristinarla al termine della manifestazione;

#### Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata all'Associazione Culturale "Island Bikers" - Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana